

## AS933 - APPLICAZIONE DI INCENTIVI ALL'IMMISSIONE DI BIOCARBURANTI REALIZZATI DAL GRASSO ANIMALE

Roma, 3 maggio 2012

Presidente del Senato della Repubblica  
Presidente della Camera dei Deputati  
Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti

L'Autorità ha ricevuto una segnalazione nella quale si lamenta la possibile situazione distorsiva delle ordinarie dinamiche del mercato del grasso animale determinata dalla normativa nazionale in materia di incentivi all'impiego di biomasse per la produzione di biocarburanti, così come rappresentata dall'articolo 33, comma 5, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Per tale motivo, con la presente segnalazione adottata nella riunione del 26 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità intende formulare le seguenti considerazioni.

Il citato Decreto Legislativo n. 28/2011 ha recepito a livello nazionale la direttiva 2009/28/CE (c.d. *Renewable Energy Directive*, "RED"), allo stato rappresentante la disciplina comunitaria di riferimento in materia di promozione dell'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Al fine d'incentivare il ricorso alle biomasse per la produzione di carburanti, l'articolo 21, comma 2, RED, ha previsto che, per la dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili, *"il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche è considerato equivalente al doppio di quello di altri carburanti"*. Tale meccanismo, comunemente indicato come *double counting*, costituisce con ogni evidenza un significativo incentivo al ricorso a determinate materie per soddisfare il bilancio energetico dei trasporti nei diversi Stati membri, ai quali è stata lasciata la disponibilità di individuare più precisamente le materie cui riconoscere l'incentivo.

Per quanto riguarda la normativa nazionale vigente, l'articolo 2-*quater* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modifiche dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come da ultimo modificato al suo comma 4 dall'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 28/11, ha stabilito che *"a decorrere dal 1 gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4"*, ovvero *"i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa"*.

L'articolo 33, comma 5, del Decreto Legislativo n. 28/11, dal canto suo, ha dato attuazione al criterio del *double counting* introdotto dalla RED stabilendo che, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater* del D.L. n. 2/06, *"il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri [...] che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti [...] è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti"*.

La dizione della disposizione appena citata ha fatto sì che il suddetto incentivo da *double counting* possa essere applicabile a una pluralità di materie, tra cui il grasso animale (*tallow*, secondo la dicitura adottata nei mercati internazionali), con un conseguente significativo impatto sulle relative quotazioni. Al proposito, l'Autorità richiama il fatto di essere già intervenuta in passato per segnalare come, in sede di riconoscimento di misure d'incentivazione per l'impiego di determinate materie a fini di sostenibilità ambientale, particolare attenzione debba essere riservata all'eventuale valore economico e alle destinazioni d'uso già esistenti di tali materie: ciò in quanto le stesse potrebbero rappresentare *commodities* utilizzabili in determinati settori industriali. Per tale ragione, i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o listini e mercuriali ufficiali dovrebbero tendenzialmente risultare esclusi dall'applicazione d'incentivi per consumi energetici<sup>1</sup>.

Nel caso del grasso animale, anche alla luce delle specificazioni contenute nella Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, 2001/C160/02, appare difficoltosa la sua considerazione in termini di residuo o rifiuto, posto che tale materia risulta costituire il prodotto finale di un

---

<sup>1</sup> [Cfr. segnalazione AS102 del 23 ottobre 1997, *Riutilizzo delle biomasse per la produzione di energia*.]

apposito processo di produzione, a fronte d'impieghi ampi ed eterogenei del grasso animale tanto nel settore alimentare che non alimentare.

Più in generale, l'Autorità ritiene che gli incentivi allo stato previsti per la produzione di carburanti da biomasse troverebbero più efficiente destinazione ove, nella relativa disciplina, venisse opportunamente previsto che possano godere di tali incentivi solo i rifiuti e sottoprodotti che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti a fini energetici: ciò al fine di evitare ingiustificate distorsioni alle naturali dinamiche di mercati già esistenti e autonomamente sostenibili. In tale prospettiva, si auspica pertanto un emendamento dell'articolo 33, comma 5, del Decreto Legislativo n. 28/11, nella sua forma attualmente vigente.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*